

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER LA PARTECIPAZIONE, QUALE
MODERATORE, ALL'INCONTRO DEL 11/04/2014 AVENTE AD OGGETTO "TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE: IL NUOVO DISEGNO DI LEGGE VISTO DAL PIEMONTE"**

TRA

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale (C.F. 97639830013), rappresentata dal Direttore Generale, ing. Cesare Paonessa, domiciliato ai fini del presente atto in Torino - Via Belfiore n. 23/C, sede dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dello Statuto dell'Agenzia, di seguito definito committente,

E

La dott.ssa Morena PIVETTI, nata a San Prospero (MO) il 02/06/1958 C.F. PVTMRN58H42I133G iscritto all'Ordine dei Giornalisti ed iscritto alla Cassa Previdenziale dei giornalisti INPGI

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO

Il committente affida alla dott.ssa Morena Pivetti, che accetta l'incarico di moderatore all'incontro avente ad oggetto "Trasporto Pubblico Locale: Il nuovo disegno di legge visto dal Piemonte" che si terrà a Torino il giorno 11/04/2014 con inizio alle ore 10:00.

Art. 2 – DURATA

L'incarico è relativo all'espletamento delle attività di cui all'art. 1.

Art. 3 – LUOGO E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

La dott.ssa Morena Pivetti si impegna a svolgere con diligenza l'incarico di moderatore ed a fornire la propria opera con scienza e coscienza.

Il rapporto in questione deve intendersi ad ogni effetto di collaborazione autonoma occasionale.

La dott.ssa Morena Pivetti svolgerà la prestazione presso i locali dell'Environment Park, di via Livorno 60 Torino e con le modalità concordate con gli uffici competenti.

La dott.ssa Morena Pivetti dichiara, sotto la propria responsabilità, che non sussistono cause che inibiscono l'esercizio professionale né la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

Art. 4 – COMPENSO E PAGAMENTI

Il compenso, onnicomprensivo di tutti gli oneri previdenziali e fiscali previsti dalle vigenti normative ai quali il collaboratore è, nel tempo, assoggettato, è fissato in € **1.200,00.**

Il compenso verrà corrisposto a seguito di regolare nota e verrà liquidato entro 30 giorni dal ricevimento della medesima.

Art. 5 – RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale si intende sollevata da ogni onere sociale e/o previdenziale, nonché da responsabilità per infortuni e/o danni che vengano arrecati al collaboratore o a terzi nel corso dell'espletamento dell'incarico.

Art. 6 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto rientra fra quelli previsti dall'art. 10 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e in caso di registrazione sosterà l'imposta di registro in misura fissa a carico di chi ne richiede la registrazione.

L'imposta di bollo è a carico del collaboratore.

Art. 7 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, il rapporto deve intendersi regolato dalle norme contenute negli artt. 2229 e seguenti del Codice civile.

In caso di inadempimento, pur se dovuto a causa di forza maggiore, si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto.

Art. 8 – FORO COMPETENTE

Competente a decidere in ordine alle controversie che dovessero sorgere dal presente contratto sarà esclusivamente il Foro di Torino.

Art. 9 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Per il trattamento dei dati personali saranno osservate le disposizioni di cui al D.lgs 30 giugno 2003, n. 196.

Letto, confermato e sottoscritto a....., il.....

Il Committente

Il collaboratore